



COMUNE DI POLINAGO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI
LAVORO AUTONOMO, DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30/12/2008

INDICE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Ambito di applicazione
- ART. 3 Competenza per il conferimento degli incarichi
- ART. 4 Presupposti e requisiti per il conferimento
- ART. 5 Programmazione dei fabbisogni
- ART. 6 Criteri e modalità di conferimento
- ART. 7 Procedura comparativa
- ART. 8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa
- ART. 9 Disciplinare di incarico
- ART. 10 Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi
- ART. 11 Limite massimo di spesa annua per incarichi

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 nel testo vigente e costituisce stralcio e specificazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.) e dell'incarico libero professionale.
2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:
 - a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti alle attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
 - b. gli incarichi professionali relativi ai servizi tecnici, disciplinati dal D. Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
 - c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell'art.7, comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001;
 - d. gli incarichi a società in quanto non rientranti in questo ambito di applicazione;
 - e. gli incarichi conferiti a dipendenti di altre PP.AA. Per tali incarichi si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in tema di autorizzazione preventiva e di adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni.

ART. 3 (Competenza per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, vengono conferiti dai Responsabili dei Servizi.

ART. 4 (Presupposti e requisiti per il conferimento)

1. Per esigenze straordinarie alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso di Diploma di Laurea, conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 o Diploma di Laurea specialistica, in materie e con indirizzo strettamente attinente all'ambito della prestazione da affidare ed eventuali specifiche abilitazioni, iscrizioni in albi professionali o esperienze professionali. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini ed albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

3. L'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, deve essere verificata e di essa deve darsi conto nel provvedimento di incarico.
4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.
5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.
6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai Funzionari in rapporto di subordinazione con il medesimo.

ART. 5 (Programmazione dei fabbisogni)

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato annualmente dal consiglio comunale. Il programma può essere contenuto all'interno della relazione previsionale e programmatica.

ART. 6 (Criteri e modalità di conferimento)

1. Il Responsabile del Servizio individua, di norma, i collaboratori mediante procedura comparativa avviata attraverso apposita determinazione in cui deve:
 - a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune;
 - b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.
2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.
3. A cura del medesimo Responsabile di Servizio, l'avviso di selezione è pubblicato, di norma, per 15 giorni consecutivi sul sito web del Comune, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità. In caso di particolari e motivate ragioni di urgenza detto termine può essere ridotto fino a 5 giorni.
4. Le manifestazioni di interesse possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

5. Per incarichi di importo inferiore ad Euro 10.000,00 netti, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

ART. 7 (Procedura comparativa)

1. Il Responsabile di Servizio effettua la valutazione, e in tale attività può avvalersi di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.
2. La valutazione è effettuata comparando, a seconda dei casi, gli elementi curriculari e le proposte economiche.
3. Per ciascun curriculum pervenuto, viene elaborato un giudizio sintetico. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, è possibile ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Responsabile di Servizio di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e il corrispondente giudizio sintetico dovranno fare riferimento:
 - a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate – anche presso l'Ente - in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum;
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
 - d) ai titoli culturali posseduti (a titolo esemplificativo: laurea aggiuntiva, dottorato, master, docenze, diplomi di specializzazione ecc.).

ART. 8 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7, il Comune può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 7;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità dell'esperto esterno o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
 - c) gli incarichi per consulenza legale per il carattere fiduciario della scelta;
 - d) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- e) per incarichi relativi ad attività di docenza o di formazione specialistica al personale dell'Ente tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- f) per la partecipazione a convegni e/o seminari in qualità di relatore, stante la incomparabilità della prestazione.
- g) per le procedure comparative che si attuano sulla base di direttive o norme comunitarie.

ART. 9 (Disciplinare di incarico)

1. Il Responsabile di Servizio con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e le clausole contrattuali.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche mediante sottoscrizione per accettazione delle condizioni da parte dell'incaricato della determinazione di conferimento dell'incarico e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) durata dell'incarico;
 - b) luogo in cui viene svolta l'attività;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - e) compenso per l'attività svolta.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare.
4. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
5. Il Responsabile di Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati.
6. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Responsabile di Servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 10 (Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)

1. Il Comune rende noti gli incarichi conferiti:
 - a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale, a cura del servizio Finanziario, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007, la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Responsabile di Servizio che ha affidato l'incarico, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto è stato adottato.

ART. 11 (Limite massimo di spesa annuo per incarichi)

1. Il limite massimo della spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nella misura del 3% rispetto alla spesa annua di parte corrente, come risultante dagli appositi stanziamenti di bilancio. In sede di approvazione del bilancio di previsione possono stabilirsi limiti diversi. Sono esclusi dal limite massimo gli incarichi per servizi tecnici conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale.